

# STATUTO DELLA SEZIONE

approvato dal CC in data 7 febbraio 2009

## TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

**Art. 1** - L'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Amandola" e sigla "CAI Sezione di Amandola", ha sede in Amandola, via Damiano Chiesa n.4

Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

**Art. 2** - L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), qui di seguito denominata Sezione, ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I..

## TITOLO II SCOPI

**Art. 3** - La Sezione promuove la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio della montagna e la tutela dell'ambiente naturale.

Per conseguire questo scopo provvede, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative alpinistiche, scialpinistiche, sciescursionistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, sciescursionistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, sciescursionistiche, escursionistiche e speleologiche;
- f) alla promozione di attività culturali, scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla promozione di ogni altra attività inerente alla montagna.

**Art. 4** - La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale.

## TITOLO III SOCI

**Art. 5** - I Soci della Sezione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilisce l'Art.7 dello Statuto del CAI...

**Art. 6** - Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e lo Statuto della Sezione, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. All'atto dell'iscrizione riceve la tessera personale di riconoscimento.

**Art. 7** - I Soci sono tenuti a versare alla Sezione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi, di cui ai precedenti commi b) e c), devono essere versati in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data potrà essere addebitata al Socio la spesa per l'esazione

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità.

**Art. 8** – I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'Art. II.4 dello Statuto e nell'Art..II.IV.1 del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano

Le richieste di passaggio ad altre Sezioni dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per l'eventuale Nullaosta, entro il 31 dicembre.

**Art. 9** - Ogni anno ai Soci che raggiungono un'anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di venticinque cinquanta e settantacinque saranno consegnati speciali distintivi.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità, per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo dal Consiglio Centrale, per morte, per estinzione dell'Ente.

**Art. 10** - Il Socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato moroso e perde la qualità di socio. Ai fini della sola anzianità di iscrizione, può riacquistare la qualità di socio previo pagamento delle quote associative e dei contributi arretrati.

**Art.11** - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori della Sezione o con le regole della corretta ed educata convivenza sociale, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dall'attività per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il Socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Disciplinare.

## **TITOLO IV ORGANI SEZIONALI**

**Art. 12** - Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

**Art. 13** - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a Soci maggiorenni, iscritti alla Sezione da almeno due anni.

### ***CAPO I - ASSEMBLEA***

**Art. 14** - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Delegati agli organi del sodalizio;
  - approva annualmente il programma della Sezione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivi e preventivi;
  - delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'associazione in unica lettura;
- ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'entità della quota associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall'assemblea dei delegati;
  - delibera sullo scioglimento della Sezione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
  - delibera su ogni altra questione che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o che sia sollevata, mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

**Art. 15** - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e nomine delle cariche sociali.

La convocazione avviene, mediante avviso esposto nella sede sodale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e con comunicazione a mezzo posta o e-mail. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora di convocazione.

In caso di elezioni il Consiglio Direttivo insedia un Comitato Elettorale per la valutazione formale delle candidature.

Possono essere proposti candidati tutti i Soci, esclusi minori ed aggregati, in regola con il pagamento delle quote sociali e presentati da almeno cinque Soci ordinari.

Ogni Socio può sottoscrivere un massimo di tre candidature.

I Consiglieri uscenti sono ricandidabili automaticamente, salvo le controindicazioni previste dal presente Statuto.

La lista dei candidati ed i bilanci consuntivi e preventivi devono essere disponibili, presso la segreteria della

sezione almeno sette giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Un'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 10 giorni, quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci o Collegio dei Revisori dei conti.

Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno

**Art. 16** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; I Soci minori ed aggregati non hanno diritto di voto.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri Soci; ogni Socio non può portare più di una delega.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi a non meno di un'ora di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 17** - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori.

Spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata da Consiglio Direttivo della Sezione verificare la regolarità delle deleghe ed in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

L'elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione al C.A.I.

**Art. 18** - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

**Art. 19** - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dei regolamenti, acquisteranno efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I.

## **CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 20** - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione; esso si compone di 9 (nove) membri e durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo uscente stabilisce il numero dei membri da eleggere e le modalità della votazione.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio C.A.I.;

l'ordine del giorno prevede l'elezione, del Presidente, del/i Vicepresidente/i, di un Segretario e di un Tesoriere. Il Segretario non è obbligatoriamente facente parte del Consiglio Direttivo, in tal caso non ha diritto di voto.

**Art. 21** - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività della Sezione e prende tutte le decisioni necessarie per realizzarlo;
- convoca l'Assemblea;
- redige annualmente i bilanci consuntivi e preventivi ed approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi Soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni, Gruppi e Commissioni;
- approva i regolamenti, i programmi ed i bilanci delle Scuole e dei Gruppi costituiti nella Sezione;
- delibera, sulla base dei programmi annuali dei Gruppi e della propria disponibilità finanziaria, un contributo per sostenere la loro attività;
- ratifica le nomine dei Direttori delle Scuole e dei Responsabili dei Gruppi;
- nomina gli Ispettori Sezionali dei rifugi, ricoveri e bivacchi.
- propone i nominativi dei Soci candidati agli organi interregionali e nazionali del sodalizio.
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento del CAI e del presente Statuto.

**Art. 22** - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o da chi ne fa le veci.

Una riunione straordinaria deve essere convocata, entro 7 giorni, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei conti. La data della riunione non può essere fissata oltre sette giorni da quella della convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o da un Vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni ordinarie del Consiglio partecipano, con voto consultivo, il Segretario, se non componente del Consiglio Direttivo, i Direttori delle Scuole, i Responsabili dei Gruppi, delle Commissioni permanenti ed i delegati. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di far intervenire alle sedute anche singoli Soci.

**Art. 23** – I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.

Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

I posti di Consiglieri che si rendessero vacanti saranno coperti con i candidati che nella più recente Assemblea abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. Essi assumono l'anzianità dei sostituiti.

Le sostituzioni dei Consiglieri non possono superare la metà dei componenti il Consiglio. In tal caso, per le posizioni scoperte, si procede a nuove elezioni secondo le norme previste.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### **CAPO III - IL PRESIDENTE**

**Art. 24** - Il Presidente dirige la Sezione, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali ed ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Sezione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal/i Vicepresidente/i e dal Tesoriere. Il Presidente, in caso d'urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

**Art. 25** - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere rieletto alla carica di Presidente dopo almeno un anno di interruzione. Il Presidente uscente è sempre ricandidabile come Consigliere. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 23, il Presidente uscente, se rieletto come consigliere, cumula anche l'anzianità maturata come Presidente.

**Art. 26** - Un Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di dimissioni del Presidente si procede alla sua sostituzione con le modalità previste dall'Art., 20.

### **CAPO IV- SEGRETARIO E TESORIERE**

**Art. 27** - Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo.

**Art. 28** - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e tiene la contabilità.

### **CAPO V - REVISORI DEI CONTI**

**Art. 29** - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

I Revisori dei conti redigono la loro relazione per l'Assemblea Ordinaria dei Soci relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo

**Art. 30** - I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel suo seno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce secondo esigenza; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

### **CAPO VI - DELEGATI**

**Art. 31** - I Delegati sono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo uscente e, con il Presidente, rappresentano la Sezione all'Assemblea dei Delegati del C.A.I., ai Convegni, alla Delegazione Regionale ed alle Assemblee delle Sezioni.

La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

## **TITOLO V PATRIMONIO**

**Art. 32** - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che sia erogata a favore della Sezione, per raggiungimento dei suoi scopi statutari.

**Art. 33** - Le entrate sociali sono costituite: dalle quote di ammissione;

- dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione;
- dai redditi del patrimonio e da ogni altra eventuale contribuzione.

**Art. 34** - i fondi liquidi della Sezione devono essere depositati in un conto bancario e/o postale, intestati alla Sezione e sottoscritti dal Presidente e/o Tesoriere.

I mandati di pagamento devono essere firmati disgiuntamente da due dei sottoscrittori del conto.

**Art. 35** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

**Art. 36** - I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento della Sezione, la destinazione dell'intero suo patrimonio avverrà secondo quanto stabilito nell'Art. 14 dello Statuto del Club Alpino Italiano.

## **TITOLO VI SOTTOSEZIONI, GRUPPI, COMMISSIONI, SCUOLE**

**Art. 37 - SOTTOSEZIONI** - Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Sottosezioni per Soci che operano in aree extracomunali. La Sottosezione ha un proprio Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale, il quale recepisce l'eventuale autonomia organizzativa e gestionale.

La Sottosezione è retta da un Consiglio Direttivo il cui Presidente relaziona al Consiglio Direttivo Sezionale sulle attività della Sottosezione.

**Art. 38 - GRUPPI** - Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione, sempre secondo le norme del C.A.I e del presente Statuto, di Gruppi con particolare specializzazione, ai quali possono aderire i Soci interessati. I Gruppi hanno un proprio Regolamento Interno che deve recepire l'eventuale autonomia tecnica, organizzativa e ove occorra, amministrativa. Detto Regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione.

Gli Organi Direttivi dei Gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione i loro programmi, i loro bilanci preventivi, consuntivi e la relazione annuale, documentata dal libro delle attività. Il Direttivo del Gruppo di Alpinismo Giovanile dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione.

I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo della Sezione con motivata delibera. Avverso tale delibera è ammesso il ricorso all'Assemblea della Sezione, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione.

**Art. 39 - COMMISSIONI** - Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni ordinarie o straordinarie cui affidare compiti temporanei o permanenti per sostenere le iniziative della Sezione. Le Commissioni permanenti devono avere un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e la loro composizione deve essere approvata annualmente dal Consiglio Direttivo.

**Art. 40 - SCUOLE** - Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Scuole in conformità con gli indirizzi del C.A.I. ed ai regolamenti e deliberazioni degli Organi Tecnici Centrali.

Esse sono disciplinate da un proprio Regolamento approvato dalle rispettive Commissioni Centrali e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Hanno autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria ed i bilanci preventivo e consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 41** - I locali della sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi d'urgenza dalla Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.

**Art. 42** - Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, ove non siano da questa autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività di singoli Soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione o a discapito delle medesime.

## **TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 43** - Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci o fra Soci ed Organi, Gruppi, Commissioni, Scuole della Sezione, relative alla vita della Sezione stessa, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, se prima non sia esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo integrato dai Revisori dei conti, per le controversie fra Soci o fra Soci e Gruppi, Commissioni, Scuole.
- il Raggruppamento Regionale del Gruppo Regionale Marche, per le controversie fra Soci ed Organi della Sezione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal vigente Regolamento Disciplinare.

**Art. 44** - Contro le deliberazioni degli organi sezionali, che si ritengano in violazione del presente Statuto o dello Statuto e Regolamento Generale del CAI, è data possibilità di ricorso a norma del Regolamento Disciplinare del C.A.I..

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 45** - Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I, nonché alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

**Art. 46** - Il presente Statuto può essere modificato o adeguato alle eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dopo approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sezione, con almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto (comprese deleghe). Le delibere debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

## **TITOLO IX NORME TRANSITORIE**

**Art. 47** - Il capitolo SOTTOSEZIONI sarà aggiornato una volta che la Sede Centrale definirà il Regolamento tipo sull'argomento. Nell'attesa vale quanto riportato dall'Art. 37.

**Art. 48** - il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e la ratifica del Comitato centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Consiglio Centrale in sede di ratifica, come pure a coordinarlo con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Nella prima Assemblea ordinaria dei Soci, successiva alla ratifica, esso sarà integralmente applicato.